

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 635}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BERNARDI e MEUCCI

Presentata il 20 ottobre 1976

Nuove norme sul riordinamento delle ex carriere speciali del Ministero della difesa

ONOREVOLI COLLEGHI! — A seguito della pratica attuazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, riguardante il riordinamento delle ex carriere speciali sono emersi nell'ambito dell'Amministrazione della difesa gravi ed insostenibili situazioni, di estremo disagio e palesemente contrastanti, le cui storture, sotto il profilo giuridico, andranno sempre più accentuandosi, man mano che si determineranno le condizioni di sviluppo di carriera, previste dallo stesso decreto presidenziale.

Tale circostanza, ovviamente, ha alimentato nell'animo del personale interessato un profondo senso di sfiducia e di sconforto che, nonostante ogni buona volontà, non mancherà certo di produrre al più presto nel servizio sensibili ripercussioni negative, specie quando detto personale, già appartenente alla stessa matrice organica (ex carriere speciali) e successivamente transitato, a pieno ed effettivo titolo meritorio, in un ruolo organico di nuova istituzione (all'epoca più vantaggioso), si vedrà sopravanzare e per carriera e per qualifica da colleghi che, esclusi a suo tempo, per difetto di requisiti, dallo stesso vantaggio organico ed economico assurgeranno a posizioni di gerarchia superiore e di diretto rapporto.

Trattasi, all'evidenza, di un umiliante declassamento morale operato indiscriminatamente, senza alcuna plausibile giustificazione, a danno di una collaudata ed apprezzata categoria di personale che, proprio per le sue eccezionali doti professionali e la particolare attitudine, ampiamente dimostrata, a svolgere le funzioni vere e proprie di carriera direttiva — cui in gran parte era da tempo effettivamente impiegato a livello e di direttore di divisione e di direttore di sezione — era stata prescelta per l'immissione nel nuovo ruolo, al fine di conseguire, attraverso uno svolgimento di carriera più rapido e immediato, una meritata compensazione per l'opera altamente responsabile e qualificata svolta con pieno merito, capacità e competenza in un impiego di carriera superiore.

Né vale in proposito appellarsi alla circostanza che gli impiegati in parola avevano già conseguito, in precedenza, una diversa sistemazione giuridico-economica in un ruolo di nuova istituzione, all'epoca più vantaggiosa, in quanto il notevole sbalzo di carriera, oggi attribuito ai loro ex colleghi, non ha portato questi ai livelli di vantaggio, allora conseguiti dai più meritevoli, ma ha di gran lunga sopravanzato detti limiti, ed in proporzione notevole, a tutti gli effetti sia giuridici sia economici.

Basterebbero queste pur brevi considerazioni per giustificare, in tutta coscienza, la piena validità della presente iniziativa, particolarmente auspicata ed attesa con fiducia dal personale interessato.

Pur tuttavia, per una più esatta ed appropriata consapevolezza del problema ed una migliore valutazione dello spirito, cui l'iniziativa stessa è informata, non appare superfluo ricordare quali, in effetti, siano state le circostanze giuridiche, attraverso le quali si è pervenuti ad una situazione così paradossale.

Le carriere speciali furono istituite a suo tempo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (parte seconda, titolo V) per particolari esigenze di impiego e di organico di alcune amministrazioni dello Stato.

In quell'epoca, nell'ambito della Difesa, erano esistenti per le carriere del personale di concetto, i ruoli dei ragionieri, il cui impiego tecnico-amministrativo era del tutto analogo a quelle delle istituite carriere speciali. In alcuni settori, anzi, tale personale esercitava funzioni vere e proprie di carriera superiore.

In tali ruoli ed in particolare in quello dei ragionieri di artiglieria erano intanto affluiti anche in soprannumero, tutti i dipendenti delle carriere di concetto dell'esercito, ivi compreso il personale in discussione, non sussistendo allora, per tale personale, altra possibilità di inquadramento organico, proprio perché nel settore dell'esercito non vi erano altri ruoli amministrativi di corrispondente carriera.

Ne risultò un ruolo eccezionalmente affollato e privo di realistico sviluppo di carriera tanto che, sin d'allora, si manifestò quanto mai opportuna e necessaria l'istituzione di un nuovo ruolo parallelo, nel quale potessero realizzarsi le condizioni per una più idonea e corretta progressione giuridica ed economica.

Tale esigenza fu soddisfatta in sede di riordinamento delle carriere e di revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa disposto con decreto del

Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, che trasformò i ruoli dei ragionieri della Difesa (cui faceva parte, si ripete, anche il personale in discorso) in altrettanti ruoli di carriera speciale ed istituì, in parallelo, il ruolo dei segretari della Difesa proprio per assicurare al personale più idoneo migliori possibilità e condizioni di carriera più immediate e vantaggiose.

Furono, così, immessi nei nuovi posti organici, attraverso una severa selezione di meriti e capacità professionali (al vaglio di speciale commissione), gli appartenenti alla predetta carriera che durante il servizio si erano particolarmente distinti in posti d'impiego di tutta responsabilità e di carriera superiore.

Sta di fatto, però, che di tale personale, pur proveniente dalla stessa carriera, non si è tenuto conto in sede del riordinamento organico, disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, a seguito della soppressione delle carriere speciali prevista dall'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Ne è conseguita la paradossale situazione in atto che vede in assurdo gli impiegati più meritevoli puniti ed umiliati.

Nasce da tali premesse la presente proposta che, ampiamente giustificata da legittime aspettative, non può non essere apprezzata e pienamente condivisa.

È appena il caso di sottolineare che la proposta stessa, così come è stata formulata, non soltanto non provocherà alcuno squilibrio organico, lasciando inalterate tutte le posizioni giuridiche esistenti (le quali, anzi, ne trarranno giovamento), ma non comporterà neppure la previsione di un maggior onere di spesa, sia per effetto della diminuzione dei posti prevista dal secondo comma dell'articolo 2, sia per il fatto che il personale in parola ha già quasi raggiunto, in progressione economica, i livelli retributivi della nuova carriera.

E ciò a maggior riprova dell'aspetto morale della questione, della quale si auspica al più presto la giusta definizione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, sono estese, a domanda, agli impiegati del ruolo dei segretari della difesa, di cui alla tabella n. 38 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, che alla data del 18 luglio 1972 rivestivano la qualifica di segretario principale alla seconda classe di stipendio con almeno un triennio di effettivo servizio nella qualifica, ovvero di segretario capo.

ART. 2.

Gli inquadramenti e le nomine previsti dall'articolo 5 del citato decreto presidenziale 1° giugno 1972, n. 319, sono disposti con le stesse modalità nel ruolo del personale della carriera direttiva dei direttori di ragioneria della difesa, rideterminandone la consistenza organica in proporzione al numero delle immissioni effettuate.

Ad immissioni avvenute, il ruolo risultante sarà riordinato ai sensi degli articoli 42, 60 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

I posti lasciati liberi dal personale immesso nella carriera direttiva sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del ruolo della carriera di concetto di provenienza.

ART. 3.

Nei confronti degli impiegati, che alla data del 18 luglio 1972 rivestivano la qualifica di segretario capo e che, per almeno un biennio, abbiano esercitato funzioni proprie di carriera direttiva, l'inquadramento è disposto con effetto dal 1° luglio 1972 nella qualifica di direttore di ragioneria di 1ª classe, ferme restando le singole posizioni acquisite nel ruolo di provenienza.

Gli interessati prendono posto nel ruolo direttivo dopo l'ultimo degli impiegati di pari qualifica, risultante nel ruolo stesso alla data del 1° luglio 1972, e conservano per intero, agli effetti economici, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza.

Restano immutate le progressioni di carriera, nel frattempo verificatesi nel ruolo di cui al precedente articolo 2, sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

La domanda prevista dal precedente articolo 1 dovrà essere presentata, pena la decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.